



## LA CORTE COSTITUZIONALE ED IL FEDERALISMO ENERGETICO<sup>1</sup>

di

*Stefano da Empoli*

*(Ricercatore di Economia presso l'Università di Roma Tre e Direttore dell'Osservatorio sulla politica energetica della Fondazione L. Einaudi)*

e

*Alessandro Sterpa*

*(Dottorando di ricerca in "Teoria dello Stato ed istituzioni politiche comparate" presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza")*

*5 febbraio 2004*

**1.1** Con tre delle prime decisioni depositate nel nuovo anno, la Corte costituzionale si è pronunciata in merito ad alcuni giudizi riguardanti il settore dell'energia (sentenze nn. 6, 7 e 8 del 2004). Si attendeva che la Consulta fornisse chiarimenti su alcuni dei profili problematici più importanti che sono sorti in seguito alla scelta, fatta dal legislatore costituzionale nel 2001, di collocare la materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" tra quelle oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, comma terzo, Cost.)<sup>2</sup>.

La dottrina ha proposto due diverse letture della disposizione costituzionale. Con una prima interpretazione, si cerca di fornire una lettura maggiormente formale della disposizione, mentre con una seconda si suggerisce di interpretare l'espressione come includente il più generale "governo dell'energia"<sup>3</sup>.

È chiaro, in primo luogo, che tutto il settore energetico è rinchiuso nell'espressione energia, sia per quanto concerne l'energia elettrica, il gas e gli oli minerali. Meno chiaro, invece, è se unicamente quelle specifiche fasi della filiera individuate con l'espressione costituzionale "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" siano soggette alla potestà legislativa concorrente. Le attività che riguardano il settore energetico, infatti, non si esauriscono in quelle tre previste in Costituzione, poiché esistono anche, per quanto concerne l'energia elettrica, l'importazione, l'esportazione, la trasmissione, il dispacciamento e la vendita; per il gas, la ricerca, la prospezione, la coltivazione, l'importazione, l'esportazione, lo stoccaggio e la vendita; per gli oli minerali, ancora la ricerca, la prospezione, la raffinazione, lo stoccaggio, l'importazione, l'esportazione e la vendita.

Se non è certamente questa la sede per la ricostruzione delle competenze dei diversi livelli di governo del Paese nel settore energetico, è sufficiente qui chiarire che si intende interpretare l'espressione costituzionale come "governo sistemico del settore energetico" rinunciando a difficile (e pericolose) attività interpretative di ritaglio che dovrebbe collocare

---

<sup>1</sup> Le presenti riflessioni sono frutto del lavoro congiunto degli Autori; tuttavia i paragrafi 1.1, 2.1, 3.1 e 4.1 sono stati redatti da Alessandro Sterpa ed i paragrafi 2.2, 3.2 e 4.2 da Stefano da Empoli.

<sup>2</sup> Bisogna ricordare che il legislatore costituzionale ha acriticamente recepito un'espressione che era già presente nel D.lgs. n. 112 del 1998 (artt. 28 e ss.), utilizzata per il conferimento delle funzioni amministrative ai diversi livelli di governo del Paese (legge n. 59 del 1997).

<sup>3</sup> Cfr. B. CARAVITA, *Taking Constitution seriously*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it).

le singole aree della materia tra le competenze residuali regionali ovvero tra quelle statali. Si muove dunque, in questa sede, dalla presunzione della presenza in Costituzione di una potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni per quanto concerne la totalità delle aree (e delle relative filiere) che ricadono nel settore energetico<sup>4</sup>.

**2.1** Con la prima di queste sentenze (n. 6), la Corte costituzionale si è pronunciata sui ricorsi delle Regioni Umbria, Basilicata e Toscana avverso il Decreto legge n. 7 del 2002 (Convertito nella legge n. 55 del 2002) recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza del settore elettrico nazionale”. La disciplina statale impugnata, conosciuta come il c.d. “sblocca centrali bis”, era stata adottata dal Governo al fine di consentire che i processi di costruzione di nuove centrali (superiori ai 300MW) e di ampliamento di quelle già esistenti potessero finalmente avviarsi nonostante gli impedimenti frapposti dalle autorità locali competenti a rilasciare le autorizzazioni. In questo senso, proprio al fine di “evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale”, come recita il testo di legge, si era provveduto ad istituire un’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive. Tale autorizzazione sostituiva “autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti” e si applicava anche ai procedimenti in corso.

La disciplina statale, però, non precludeva il coinvolgimento delle Regioni, perché prevedeva che le opere da autorizzare fossero definite in un accordo da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni e, inoltre, rendeva partecipe del procedimento la singola Regione interessata.

I motivi che le ricorrenti adducevano a favore della declaratoria di incostituzionalità della normativa statale erano molteplici. Minore interesse riservano le censure per violazione dell’art. 77 Cost., motivate dai ricorrenti con l’assenza delle condizioni di necessità ed urgenza e respinte dalla Corte. Più interessanti sono, invece, le censure mosse alla normativa statale con riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Secondo le ricorrenti, infatti, la disciplina statale violerebbe innanzitutto l’art. 117, terzo comma, Cost., in base al quale lo Stato non sarebbe legittimato a porre norme di dettaglio nelle materie oggetto della potestà legislativa concorrente; come noto, in tali materie, infatti, spetta alle fonti primarie dello Stato porre i principi fondamentali, mentre alle Regioni la restante normativa nel rispetto di quei principi.

Nella sua decisione, la Corte costituzionale riconosce che “la disciplina oggetto degli atti impugnati insiste indubbiamente nell’ambito della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» espressamente contemplata dall’art. 117, terzo comma, Cost.”, quindi in una materia oggetto di potestà legislativa concorrente. Inoltre, sempre ad avviso della Consulta, “è incontestabile che la disciplina impugnata non contiene principi fondamentali volti a guidare il legislatore regionale nell’esercizio delle proprie attribuzioni, ma norme di dettaglio autoapplicative e intrinsecamente non suscettibili di essere sostituite dalle Regioni”. “Tuttavia – continua ancora il Giudice - occorre considerare che il problema della competenza legislativa dello Stato non può essere risolto esclusivamente alla luce dell’art. 117 Cost.; è infatti indispensabile una ricostruzione che tenga conto dell’esercizio del potere legislativo di allocazione delle funzioni secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell’art. 118 Cost.”.

Ripercorrendo il ragionamento già sviluppato nella sentenza n. 303 del 2003, la Consulta conferma il proprio indirizzo giurisprudenziale in base al quale, per giudicare della legittimità costituzionale della norma impugnata, bisogna “non già considerarne la conformità rispetto all’art. 117 Cost., bensì valutarne la rispondenza da un lato ai criteri indicati dall’art.

---

<sup>4</sup> Per ulteriori riflessioni in merito, cfr. OPEF, *Il federalismo possibile nel settore dell’energia*, in [www.opecf.it](http://www.opecf.it).

118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, [...] dall'altro al principio di leale collaborazione”.

La normativa in esame impugnata, infatti, aveva provveduto a spostare la titolarità della funzione amministrativa dalle autorità locali a quelle nazionali anche perché, come la stessa Corte sottolinea in un passaggio della sentenza, "non v'è dubbio [...] che alle singole amministrazioni regionali [...] sfuggirebbe la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia elettrica e l'autonoma capacità di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno".

Lo scrutinio di costituzionalità, dunque, slitta dal piano dell'art. 117 Cost. a quello dell'art. 118 Cost., nel momento in cui una deroga al riparto legislativo costituzionale può essere giustificata “solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante l'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata”. Innanzi alle pretese esigenze di unitarietà nell'esercizio delle funzioni, così come mostrate dalla legge statale, è necessario dunque che la Corte valuti se tale disciplina sia “logicamente pertinente, [cioè] idonea alla regolazione delle suddette funzioni” e se “risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine”. Inoltre, sempre a giudizio della Consulta, la normativa statale deve prevedere “adeguati meccanismi di cooperazione” per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative da parte dello Stato. In assenza di un coinvolgimento delle Regioni nel procedimento legislativo nazionale, la legge statale deve prevedere “un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà”.

La Corte ha dichiarato l'infondatezza delle questioni sollevate sulla disciplina statale perché tali elementi sono presenti nella disciplina “sblocca centrali”. In essa, infatti, oltre alla comprovata necessità dell'esercizio unitario della funzione, infatti, sono presenti i congrui meccanismi di collaborazione richiesti. La legge, infatti, prevede sia che l'elenco degli impianti oggetto dei provvedimenti sia definito previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sia che la singola Regione interessata partecipi al procedimento unico, definendo quella la Corte chiama una “intesa forte”.

Meritano di essere segnalati due incisi presenti nella decisione della Consulta. In primo luogo, essa conferma la propria giurisprudenza (sent. n. 407 del 2002) in merito all'interpretazione della lettera h) del secondo comma dell'art. 117 Cost.; l'espressione “sicurezza” ivi contenuta, infatti, deve essere interpretata “come riferibile esclusivamente agli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico”. In questo senso, dunque, le molteplici esigenze di sicurezza che sono presenti nel settore energetico (sicurezza di approvvigionamento, sicurezza fisica, sicurezza...) non possono trovare nella lettera h) un legittimo titolo d'intervento della legge statale.

Un altro motivo di censura sollevato dai ricorrenti era costituito dalla violazione dell'art. 97 Cost, ossia del principio di buon andamento dell'amministrazione. Per la Corte tale censura non merita un'analisi a parte, poiché il principio invocato “fa tutt'uno con il giudizio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, dal momento che la scelta concernente la allocazione al livello centrale delle funzioni amministrative si giustifica proprio in relazione alla necessità di garantire una più adeguata ed efficiente esplicazione”.

**2.2** La carenza di offerta di energia elettrica, che ha costituito il presupposto tecnico-economico del decreto c.d. “sblocca centrali”, è il frutto di un trend in atto da diversi anni. E' precisamente dal 1999 che l'incremento della capacità disponibile entrata in esercizio (cioè l'offerta potenziale) è inferiore all'aumento della domanda alla punta (corrispondente al

momento di massimo consumo). La nuova potenza entrata in esercizio è stata di 1.338 MW nel 1999, 1.653 MW nel 2000, 706 MW nel 2001 e 740 MW nel 2002. Per contro, nello stesso periodo l'aumento della domanda alla punta ha conosciuto un andamento crescente (1.352 MW nel 1999, 1.842 MW nel 2000, 2.267 MW nel 2001 e 2.340 MW nel 2002).

Un *gap* al cui consolidamento (tuttora in atto, prima della prevista inversione di tendenza a partire dal 2005) non hanno contribuito in via esclusiva i crescenti ostacoli incontrati dalle imprese nei processi autorizzativi. Tra gli altri fattori, risulta decisiva l'incertezza complessiva del quadro regolatorio immediatamente precedente e successivo alla liberalizzazione (per esempio legate all'avvio ritardato della Borsa elettrica), da cui discende una maggiore riluttanza dei soggetti finanziari ad impegnarsi nei singoli progetti, nonché la relativa inesperienza dei *new players*.

Non c'è dubbio tuttavia che il progressivo aumento del grado di complessità, per stratificazione, dei procedimenti autorizzativi ha rappresentato un rilevante elemento di freno. Peraltro, le conseguenze della frammentazione dei processi decisionali sono state acuite dalla perdita di un luogo di programmazione unico degli interventi nel settore elettrico nelle varie fasi della filiera, costituito dall'allora monopolista (pure in assenza da oltre un decennio di un Piano energetico nazionale).

Non essendo più replicabile, per ovvi motivi, l'esperienza di un monopolio verticalmente integrato, si avverte tuttavia ancor più che in passato l'esigenza di una cabina unica di regia a livello nazionale. Che lasciando al mercato le decisioni di investimento e, in una certa misura, di localizzazione, consenta di addivenire ad un generale coordinamento sui principi essenziali. In un sistema a rete, il coordinamento delle decisioni risulta sensibilmente più delicato e fragile che in altri settori, per due ragioni principali: il livello di interdipendenza istantanea (basti pensare al black-out del 28 settembre 2003) e aggiustamenti estremamente lenti dal lato dell'offerta (per costruire una centrale a ciclo combinato, la tipologia più standard, occorrono dai 3 ai 5 anni).

Come ricorda giustamente la Corte, oggi l'intesa tra diversi livelli di Governo è assicurata in ben due passaggi. Tuttavia, sussiste una certa preoccupazione che in determinati contesti l'attuale quadro continui a mostrare qualche smagliatura. Nel presente contesto istituzionale, il raggiungimento di un accordo potrebbe essere associato a costi di transazione troppo elevati (si pensi, in un contesto diverso e per certi versi estremo, al mancato accordo per la localizzazione del deposito unico nazionale delle scorie radioattive). Forse sarebbe il caso di rafforzare la reale prospettiva di un costruttivo coordinamento orizzontale, basandolo non solo sul principio costituzionale di leale collaborazione ma anche su un maggiore allineamento delle scelte compiute in autonomia dalle Regioni e dagli enti locali con i benefici e i costi derivanti da quelle. In sostanza, una Regione e un ente locale sarebbero liberi di porre il veto alla costruzione di impianti energetici, così come lo sono tuttora, ma dovrebbero "pagare" il sicuro beneficio ambientale che ne deriva, in termini di un prezzo maggiore dell'elettricità ovvero di una più elevata pressione fiscale (ovvero di minori trasferimenti da parte dello Stato).

**3.1** Con una sentenza interpretativa di rigetto (n. 7 del 2004), la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale dal Governo avverso la legge n. 32 del 2002 della Regione Piemonte. Tale atto, recante "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del Piano energetico nazionale", era stato impugnato per contrasto con l'art. 117, comma primo, comma secondo lett. p) e comma terzo della Costituzione, nonché per violazione del principio di ragionevolezza.

La legge, infatti, prevedendo la possibilità per la Regione di "emanare linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell'energia e per le caratteristiche costruttive degli edifici" avrebbe arrecato pregiudizio,

secondo il Governo, alla “compatibilità, da un punto di vista tecnico, della rete regionale di distribuzione dell’energia elettrica, con la rete nazionale nonché con le altre reti europee”. Nel settore energetico, d’altronde, l’interconnessione e l’interoperatività tra le reti costituisce un fattore fondamentale per lo sviluppo del mercato interno europeo, come è ampiamente disciplinato negli atti comunitari (Dir. 96/92/CE e 2003/54/CE) e nazionali (D.lgs. n. 79 del 1999). Proprio in virtù di tale esigenza, la normativa nazionale di settore prevede la riserva statale in merito alle funzioni amministrative che riguardino “la determinazione dei criteri generali tecnico-ricostruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell’energia” (art. 29, D. lgs. n. 112 del 1998). Inoltre, in questo stesso senso, il D.lgs. n. 79 del 1999, disciplinando l’attività del Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN), prevede che esso possa produrre “norme tecniche di carattere obiettivo e non discriminatorio [...] al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa delle reti” (art. 3, comma 6). È sempre competenza del GRTN, d’altronde, connettere alla rete nazionale di trasmissione tutti quei soggetti richiedenti nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione stabilite dall’Autorità per l’energia ed il Gas (AEEG).

Secondo il giudizio della Corte, però, le disposizioni della legge regionale impugnata devono essere interpretate in maniera conforme al quadro normativo del settore. Le “norme tecniche” poste dal legislatore regionale, infatti, devono conformarsi a quelle poste dal Gestore nazionale della rete, le quali, sottolinea la Consulta, “non esauriscono i criteri di progettazione tecnica degli impianti”. Il GRTN - secondo la Corte - è chiamato dalla disciplina in vigore ad “individuare non già tutte le regole tecniche, bensì, più semplicemente, regole tecniche volte al perseguimento delle [proprie] specifiche finalità”.

Con la sua pronuncia, dunque, la Corte riconosce la legittimità dell’adozione da parte delle Regioni di “ulteriori criteri per la realizzazione degli impianti” che si aggiungano (rispettandole) alle regole tecniche individuate dal GRTN. La salvaguardia delle esigenze di unitarietà della rete, quindi, è garantita, a giudizio della Corte costituzionale, proprio dal rispetto delle regole poste a livello centrale.

Bisogna notare che la sentenza in esame sembra incidere sull’indirizzo giurisprudenziale che, facendo leva sull’oggettività e sulla neutralità della tecnica, ne faceva “un freno alla politicità delle scelte dei poteri pubblici” e titolo in capo allo Stato per derogare al riparto di competenze con le Regioni sancito dalla Costituzione<sup>5</sup>.

**3.2** Fermo restando che “gli ulteriori criteri per la realizzazione degli impianti” debbano rispettare la funzionalità tecnica degli stessi, garantita dalle “norme tecniche essenziali”, occorre chiedersi quale possa essere l’impatto effettivo di “norme tecniche non essenziali”. Certamente esso non può essere ridotto al mero aspetto tecnico, come potrebbe essere suggerito da una lettura della sentenza, ma investe profili economici ed amministrativi potenzialmente rilevanti. Peraltro, il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, secondo le stesse linee guida fissate dall’Autorità (delibera AEEG n.52/00), deve garantire non solo “la sicurezza del sistema elettrico nazionale” e “l’affidabilità e la continuità del servizio elettrico sulla rete di trasmissione nazionale” ma anche “la gestione efficiente del sistema elettrico, minimizzandone il costo totale” (art.2, co.2).

Norme tecniche non essenziali potrebbero non avere alcun impatto, almeno diretto, sui primi due aspetti ma non è detto siano neutrali rispetto al terzo. Tra l’altro il possibile aumento dei costi del sistema, associato a ulteriori criteri definiti dalla Regione, è duplice: in termini di maggiori costi per gli operatori, derivanti dall’adozione di regole aggiuntive, ma

---

<sup>5</sup> Per tutti Cfr. F. SALMONI, *Le norme tecniche*, Milano, Giuffrè, 2001, spec. pp. 97-117 e 127-138.

anche di mancate economie di scala, causate dalla maggiore eterogeneità degli standard tecnici.

La virtuale assenza di una seria analisi d'impatto della regolazione, unita a quella di meccanismi di premio/sanzione precedentemente ricordati, potrebbe, nell'ipotesi peggiore, portare al verificarsi di taciti comportamenti strategici, da parte di Regioni che volessero disincentivare la realizzazione di impianti energetici sul proprio territorio. Un'ipotesi forse remota che tuttavia non sembra possa essere del tutto rimossa nel contesto istituzionale corrente.

**4.1** Con l'ultima delle tre decisioni in esame (sentenza n. 8 del 2004), infine, la Corte si è pronunciata su di un altro ricorso in via principale del Governo, questa volta avverso una legge di una Regione a Statuto speciale. L'atto impugnato è la legge del Friuli Venezia Giulia n. 30 del 2002 recante "Disposizioni in materia di energia".

Per quanto concerne le attribuzioni della Regione nel settore, lo Statuto non prevede alcuna competenza legislativa dell'ente in materia di energia (legge cost. n. 1 del 1963); tuttavia, in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, devono intendersi estese all'ente le forme di autonomia previste in Costituzione per le Regioni ordinarie. In questo senso, la Regione Friuli detiene la potestà legislativa concorrente in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Inoltre, il D. lgs. n. 110 del 2002 ha provveduto a disciplinare il trasferimento delle funzioni in materia energetica alla stessa Regione, alla quale spettano "tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia". Tra le funzioni riservate esplicitamente allo Stato, tuttavia, sono individuate le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia, le reti di trasmissione di capacità superiore ai 150 KV e la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmi energetico.

Nella specie, il ricorrente ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 9 e dell'art. 14 (comma 15) della legge regionale in questione.

Le censure inerenti quest'ultima norma (in tema di impianti a biomassa) sono venute meno in virtù dello *jus superveniens* regionale che ha comportato la dichiarazione della cessazione della materia del contendere da parte della Consulta. Per quanto concerne l'art. 9, invece, la Corte ha fornito alcune precise indicazioni.

L'art. 9 prevede azioni regionali a favore del sistema produttivo, al fine di contribuire alla riduzione dei costi energetici. La Regione, secondo il dettato della legge, "favorisce la stipulazione di accordi con gli operatori del settore, italiani e stranieri, per fornire, con condizioni eque, anche con importazioni dall'estero, energia al sistema produttivo regionale". La legge, quindi, introduce un'autorizzazione unica per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture necessarie con le seguenti priorità: "interconnessione a una rete di trasmissione estera", "destinazione dell'energia importata a imprese con unità produttive in regione"; "grado di efficienza e continuità nell'utilizzo di energia da parte dell'impresa richiedente".

Tali previsioni, a detta del Governo, andrebbero oltre il quadro di competenze della Regione (come prima descritto) ed, inoltre, violerebbero l'art. 117, comma primo, Cost., perché sarebbero in contrasto con l'art. 3 de D.lgs. n. 79 del 1999 (Recepimento della Direttiva 96/92/CE). Quest'ultimo, infatti, prescrive che sia competenza del GRTN la trasmissione dell'energia elettrica e la determinazione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete.

Secondo la Consulta, l'esercizio delle competenze regionali delineate nella legge riguarda solo gli elettrodotti non di competenza statale (con capacità minore dei 150KV); essi, inoltre, possono legittimamente essere anche transfrontalieri, poiché al potere centrale spetta "solo la competenza a dettare «le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione»

dell'energia". Resta l'obbligo, comunque, come sottolinea la Corte, che nel caso degli elettrodotti transfrontalieri, "gli organi regionali dovranno ovviamente uniformarsi alle determinazioni adottate dalle competenti autorità statali".

**4.2** Data la strategicità dell'import di energia elettrica per il sistema Paese, può destare qualche perplessità il mantenimento in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia dei poteri in materia di linee transfrontaliere di tensione pari o inferiore a 150kv. E' vero, come precisa la Corte, che ogni decisione sul *quantum* è rimessa al livello nazionale. Tuttavia sussistono due profili che appaiono di problematica risoluzione (che scaturiscono da presupposti tecnici per certi versi complementari).

In primo luogo, come afferma lo stesso GRTN<sup>6</sup>, "una delle principali questioni che allo stato attuale comporta difficoltà nello sviluppo coordinato delle reti interoperanti riguarda le problematiche dovute all'assenza di normative che regolamentino le nuove connessioni fra le stesse reti, con particolare riferimenti agli oneri economici relativi alle opere da realizzare ed ai relativi soggetti che dovranno farsene carico. La realizzazione di questa fattispecie di connessioni comporta quasi sempre infatti ripercussioni sulle reti coinvolte, in conseguenza dell'alterazione dei flussi di potenza su entrambe le reti" (p. 21). Questa è naturalmente una problematica di carattere generale, che non si riferisce esclusivamente al caso del Friuli Venezia Giulia né tanto meno all'import. Peraltro non è detto che le linee transfrontaliere si debbano allacciare alla rete di trasmissione nazionale. Tuttavia, nel caso in cui lo fossero, anche in questo caso si potrebbe determinare un impatto economico di una certa entità (risultante stavolta dalla necessità di ovviare a una minore funzionalità di ordine tecnico). Senza contare che gli accordi negoziati in autonomia dalla Regione con parti estere potrebbero disturbare analoghe intese, perseguite dal GRTN. Nell'ultimo Piano Triennale di sviluppo, il GRTN prevede ad esempio un rafforzamento della capacità di interconnessione sulla frontiera nord-orientale, con la linea a 380kv Udine Ovest-Okroglo (Slovenia), da realizzare previo accordo con la società elettrica slovena competente.

Il secondo profilo di problematicità è stato trascurato nel confronto dinnanzi alla Corte, anche se appare non meno rilevante del primo. Al quale risulta complementare, in quanto presuppone la mancata connessione delle linee autorizzate dalla Regione alla rete di trasmissione nazionale. Esso riguarda infatti l'esplicito tentativo, contenuto nella legge del Friuli Venezia Giulia n.30/2002, di limitare, almeno in arte, i benefici derivanti dalla maggiore interconnessione con l'estero ai soggetti residenti in quella Regione, stabilendo che un criterio di priorità per il rilascio dell'autorizzazione è "la destinazione dell'energia importata a imprese con unità produttive in regione" (art.9, co.5). Peraltro, il tentativo di appropriarsi in via prioritaria dei benefici dell'import sta dietro anche a progetti di linee dirette avanzati per esempio in Lombardia.

L'import dall'estero assicura infatti la fornitura di elettricità a prezzi significativamente più bassi rispetto a quella acquistabile in Italia. Nel limite dei vincoli tecnici e quindi dei livelli minimi di sicurezza e affidabilità complessiva del sistema, è quindi apprezzabile la volontà di rafforzare la capacità di interconnessione con l'estero.

Tuttavia, in assenza di un adeguato sistema perequativo, la possibilità di poter contare su energia elettrica a prezzi più convenienti, determinata da un mero vantaggio geografico, andrebbe il più estesamente possibile distribuita sull'intero territorio nazionale, tanto più che nell'attuale sistema è prevista una tariffa unica nazionale.

---

<sup>6</sup> GRTN, Programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, gennaio 2003